



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 6/15

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA IN VIA BRUNETTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto delle apposite richieste presentate dall'utenza stradale;

Preso atto delle osservazioni e segnalazioni presentate dal personale di Polizia Stradale appartenete a questo Comando;

Atteso che la strada comunale urbana denominata "via Brunetta", nel tratto che intercorre tra il civico 5 e l'intersezione con il civico 8, presenta problemi di circolazione dovuti alla ridotta sezione trasversale della carreggiata;

Ritenuto necessario dover assumere provvedimenti idonei a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare in loco, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Ritenuto quindi indispensabile, istituire il divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest della strada nel tratto compreso tra il civico 5 ed il civico 27 e su entrambi i lati nel tratto di strada compresa tra il civico 4 e il civico 8;

Sentito l'Ufficio Tecnico comunale che ha altresì evidenziato criticità avvenute durante le operazioni di sgombero neve a causa delle auto in sosta;

Sentita l'Amministrazione Comunale nella seduta della Giunta Comunale del 3 marzo 2015;

Visto l'art. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.Lgs 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata, sul lato ovest di via Brunetta, nel tratto compreso tra il civico 5 ed il civico 27 e su entrambi i lati nel tratto di strada compreso tra il civico 4 e il civico 8

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285;

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 18.03.2015

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it